CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 16-03-2011 N° 6125

Imposta di registro – IVA – alternatività – interessi di mora su prestazioni esenti

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 26/A/1986
N.131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

06125 11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

TRIBUTI

R.G.N. 33535/2006

Cron. 6125

Rep.

Ud. 01/02/2011

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERNANDO LUPI - Presidente -

Dott. MARIAIDA PERSICO - Consigliere -

Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Rel. Consigliere -

Dott. RENATO POLICHETTI - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 33535-2006 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

2011

357

- ricorrenti -

contro

[redacted] SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA [redacted] presso lo studio

dell'avvocato [redacted], che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- ***controricorrente*** -

avverso la sentenza n. 69/2005 della COMM.TRIB.REG. di [redacted] depositata il 14/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto.

Svolgimento del processo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, e l'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del XXXXX dep. il 14 ottobre 2005 che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di XXXXX che aveva accolto il ricorso della Clinica XXXXXXXXXXXX srl avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per imposta di registro.

La CTR aveva ritenuto che gli interessi legali moratori dei compensi per prestazioni rese in favore dell'ASL, oggetto del decreto ingiuntivo, non andavano soggetti al pagamento dell'imposta di registro essendo accessori di una prestazione indiscutibilmente soggetta ad IVA.

Il contribuente ha resistito con controricorso e ha presentato memoria.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminato il rilievo, di cui al controricorso e ribadito in memoria, di inammissibilità del ricorso per tardività essendo stato il medesimo notificato il 29/11/2006 e cioè un anno e 46 giorni dopo il deposito della sentenza, laddove il termine ultimo era il 28/11/2006 (un anno e 45 giorni).

Il rilievo è infondato in quanto la contribuente non considera che il termine di sospensione feriale, che va aggiunto all'anno, è proprio 46 giorni in quanto agosto è di 31 giorni (Cass. nn. 484/2009, 2847/2005, 1531/2003).

Preliminarmente deve anche essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perché iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l'entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Le relative spese possono compensarsi, essendo la superiore giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso.

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 15 del DPR n. 633/1972 e art. 8 lett. b della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n 131/1986 e 40 di questo ultimo DPR,in quanto gli interessi moratori a norma dell'articolo predetto non sono soggetti ad IVA, onde per il principio di alternatività il

decreto ingiuntivo per crediti rientranti in area Iva era stato correttamente sottoposto a imposta di registro in misura proporzionale.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ritiene di far proprio e dar seguito al più recente indirizzo segnato da Cass. n 4748/2006 che ha affermato che "in tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme ad esso dovute per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, a norma dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano (come nella specie) gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA."
Questa giurisprudenza appare superare il contrario indirizzo (Cass. n. 2696/2003), che afferma "Il carattere unitario dell'obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell'imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria,che dell'obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori,senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione." in quanto l'esenzione espressa degli interessi moratori dalla base dell'iva, a norma dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, non appare giustificare l'attrazione degli interessi medesimi, sotto la diversa considerazione dell'accessorietà e dell'unità di natura rispetto a quella principale, nell'ambito IVA.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la causa, non abbisognando di ulteriore attività istruttoria, può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Un certo contrasto di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Accoglie il ricorso dell'Agenzia e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 1 febbraio 2011.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 MAR. 2011
CANCELLIERE B/3
Laura Mauriello

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL CANCELLIERE B/3
Laura Mauriello